

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 03.2008

B3 Assistance - Protezione acquisti

Indice

Disposizioni comuni

- B3.1 Assicurati
- B3.2 Clausola di sussidiarietà
- B3.3 Basi contrattuali complementari

Tutela acquisti

- B3.4 Oggetto dell'assicurazione
- B3.5 Cose assicurate
- B3.6 Cose non assicurate
- B3.7 Durata della copertura assicurativa
- B3.8 Eventi assicurati
- B3.9 Eventi non assicurati
- B3.10 Somma d'assicurazione
- B3.11 Prestazioni assicurate
- B3.12 Obblighi in caso di sinistro

Tutela Internet

- B3.13 Oggetto dell'assicurazione
- B3.14 Carte di credito assicurate
- B3.15 Evento assicurato
- B3.16 Eventi non assicurati
- B3.17 Somma d'assicurazione
- B3.18 Prestazioni assicurate
- B3.19 Obblighi in caso di sinistro

Anticipo in contanti

- B3.20 Oggetto dell'assicurazione / Prestazione di servizi
- B3.21 Obblighi

Disposizioni comuni

B3.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

B3.2 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

B3.3 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami, art. A1.3 e segg.

Tutela acquisti

B3.4 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre un nuovo acquisto durante il trasporto effettuato da uno spedizioniere ovvero nelle 24 ore successive all'entrata in possesso della cosa da parte dell'assicurato.

B3.5 Cose assicurate

Sono assicurati i beni mobili nuovi acquistati dall'assicurato e destinati all'uso privato (inclusi biglietti d'ingresso).

B3.6 Cose non assicurate

Non sono assicurati:

- 3.6.1 denaro contante, assegni, assegni di viaggio, cedole (fatto salvo l'articolo B3.5) e tutti gli altri titoli di credito;
- 3.6.2 generi alimentari, voluttuari e cosmetici;
- 3.6.3 animali, piante e veicoli a motore;

- 3.6.4 gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose; qualora l'appropriazione di tali beni avvenga al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato, l'esclusione vale solo a patto che i beni siano indossati o utilizzati in modo non consono alla loro destinazione ovvero non siano trasportati sotto la custodia dell'assicurato;

- 3.6.5 beni usati.

B3.7 Durata della copertura assicurativa

- 3.7.1 Per i beni la cui proprietà si trasferisce al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato (vendita per corrispondenza esclusa), la copertura assicurativa decorre dalla consegna della cosa allo spedizioniere. Dal momento della consegna dei beni da parte dello spedizioniere all'assicurato, la copertura assicurativa dura 24 ore, inclusa un'eventuale installazione.
- 3.7.2 Per i beni trasportati da uno spedizioniere, la copertura assicurativa decorre al momento della consegna della cosa allo spedizioniere. Dal momento della consegna dei beni da parte dello spedizioniere all'assicurato, la copertura assicurativa dura 24 ore, inclusa un'eventuale installazione.

B3.8 Eventi assicurati

Sono assicurati:

- 3.8.1 il danno e la distruzione;
- 3.8.2 la scomparsa durante il trasporto effettuato da uno spedizioniere.

B3.9 Eventi non assicurati

Non sono assicurati:

- 3.9.1 la normale usura;
- 3.9.2 gli errori di fabbricazione o i difetti di materiale, il deterioramento interno o i danni dovuti alle caratteristiche naturali del bene;
- 3.9.3 i danni per i quali è chiamato a rispondere un terzo, in veste di produttore o venditore.

B3.10 Somma d'assicurazione

La prestazione è limitata a CHF 5'000 per evento rispettivamente a CHF 10'000 per anno assicurativo.

B3.11 Prestazioni assicurate

- 3.11.1 Per i beni distrutti o smarriti, la società ha la facoltà di corrispondere un risarcimento in natura oppure di rimborsare il prezzo d'acquisto.
- 3.11.2 Per i beni danneggiati, la società ha la facoltà di chiederne la riparazione oppure di rimborsare le spese di riparazione necessarie, in ogni caso per un importo non superiore al prezzo d'acquisto.

Tutela Internet

B3.13 Oggetto dell'assicurazione

Questa assicurazione copre i danni dovuti all'abuso in Internet, da parte di terzi, di carte di credito assicurate.

B3.14 Carte di credito assicurate

Sono assicurate tutte le carte di credito a nome dell'assicurato emesse in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero.

B3.15 Evento assicurato

È assicurato l'abuso di carte di credito in Internet da parte di terzi.

B3.16 Eventi non assicurati

Non sono assicurati:

- 3.16.1 i danni derivanti dal mancato rispetto delle condizioni d'uso della carta di credito pattuite con la società emittente, in particolare relative all'obbligo di diligenza;
- 3.16.2 i danni dovuti alla mancata reperibilità dell'ufficio preposto al blocco delle carte di credito;
- 3.16.3 i danni causati da soggetti che convivono con l'assicurato.

Anticipo in contanti

B3.20 Oggetto dell'assicurazione / Prestazione di servizi

Se un assicurato subisce il furto di tutto il denaro contante o viene rapinato e non sussiste altra possibilità di procurare denaro contante, a fronte di una telefonata e di un rapporto di polizia la società versa un anticipo di denaro contante o una garanzia di pagamento pari a un importo massimo di CHF 2'000.

- 3.11.3 Per i beni venduti in coppia o che sono parte di un set, viene corrisposta una prestazione non superiore al prezzo d'acquisto, qualora le cose non danneggiate siano inutilizzabili o non si possano integrare singolarmente.

I beni per i quali sia stata emessa una denuncia di smarrimento e corrisposto un risarcimento, se ritrovati entrano in possesso della società.

B3.12 Obblighi in caso di sinistro

- 3.12.1 Il danno deve essere segnalato **telefonticamente** alla Centrale Assistance (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami) entro **36 ore** dalla consegna dell'acquisto all'assicurato da parte del venditore ovvero dello spedizioniere.
- 3.12.2 I beni danneggiati devono essere messi a disposizione della società fino alla liquidazione definitiva del danno e, su sua richiesta, inviati a proprie spese per l'esecuzione di una perizia.
- 3.12.3 Alla società deve essere inoltrata la seguente documentazione (a seconda dell'evento assicurato):
 - giustificativo d'acquisto in originale che riporti prezzo, data e ora d'acquisto, rispettivamente la conferma d'ordine o d'incarico;
 - certificato di avvenuta spedizione;
 - ulteriori informazioni rilevanti ai fini del risarcimento.

B3.17 Somma d'assicurazione

La prestazione è limitata a CHF 5'000 per estratto conto della carta di credito rispettivamente a CHF 10'000 per anno assicurativo.

B3.18 Prestazioni assicurate

La società risponde dell'importo addebitato, figurante sull'estratto conto della carta di credito assicurata, riconducibile a un abuso da parte di terzi in Internet e per il quale non sia stato corrisposto un controvalore all'assicurato.

B3.19 Obblighi in caso di sinistro

- 3.19.1 Il sinistro deve essere segnalato tempestivamente per telefono alla Centrale Assistance (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami).
- 3.19.2 La perdita, la sottrazione della carta di credito ovvero il sospetto di abusi devono essere immediatamente comunicati alla società emittente. Inoltre occorre provvedere subito al blocco della carta di credito.
- 3.19.3 Il sospetto di abusi deve essere denunciato immediatamente all'ufficio di polizia più vicino.

B3.21 Obblighi

- 3.21.1 Per ottenere un anticipo in contanti o una garanzia di pagamento, l'assicurato deve chiamare la Centrale Assistance (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami) e spedire per fax il rapporto di polizia.
- 3.21.2 L'assicurato è tenuto a restituire l'intera somma anticipata ovvero accreditata dalla società, compresi eventuali commissori di versamento, entro 30 giorni dalla data della fattura.